

- **Cons. Stato, Sez. V, 14 febbraio 2024, n. 1502, in “Decisioni e Pareri”, www.giustizia-amministrativa.it**

L’art. 3, co. 1 lett. b) del Decreto del Presidente del Consiglio di Stato del 22 dicembre 2016 prevede, per i ricorsi ordinari e per il rito appalti, il limite massimo di 70.000 caratteri, al netto dell’epigrafe, delle conclusioni, della premessa riassuntiva, degli spazi, e delle ulteriori parti indicate al successivo articolo 4.

Nel caso di specie, al netto dell’epigrafe e delle ulteriori parti escluse ai sensi dell’art. 4, il numero massimo di 70.000 caratteri consentiti risulta utilizzato ed esaurito a p. 35 del ricorso.

L’appellante ha presentato istanza postuma di superamento dei limiti dimensionali dell’appello, con motivazione connessa alla complessità della controversia.

Il collegio ribadisce, in proposito, che non sussistono i presupposti per accogliere l’istanza postuma, atteso che non è stata fornita la prova dell’impossibilità di osservare i limiti dimensionali, nonché, soprattutto, dell’impossibilità di chiedere l’autorizzazione preventiva, non potendosi ritenere tale l’affermazione della “*rilevanza delle questioni*” e del “*notevole controvalore economico della causa*”, come affermato dall’appellante.

Ne consegue l’inammissibilità dell’appello con riferimento alle parti che non sono ricomprese nei limiti succitati.

- **Cons. Stato, Sez. IV, 13 ottobre 2023, n. 8928, in “Decisioni e Pareri”, www.giustizia-amministrativa.it**

In caso di esaurimento del numero massimo di 70.000 caratteri, consentiti per la formulazione del ricorso, prima dell’articolazione dei motivi di appello, il Collegio non è tenuto ad esaminarli, quale sanzione prevista dal legislatore per i casi di violazione del principio di sinteticità degli atti processuali ai sensi dell’art. 3 c.p.a.

Ne discende che il ricorso, in presenza di motivi di appello che il collegio non è tenuto ad esaminare diviene inammissibile, perché in relazione ad una parte essenziale per la identificazione della domanda – richiesta dall’art. 44 comma 1, lett. b) c.p.a. – viene meno l’obbligo di provvedere e con esso la stessa possibilità di esame della domanda. Inoltre, è stato chiarito che “*secondo la più corretta esegesi, tale previsione non lascia al giudice la facoltà di esaminare o meno le questioni trattate nelle pagine successive al limite massimo, ma, invece, in ossequio ai principi di terzietà e imparzialità, obbliga il giudice a non esaminare le questioni che si trovano oltre il limite massimo di pagine*” (cfr. Cons. Stato, Sez. V, 22 settembre 2023, n. 8487; C.G.A.R.S., 4 aprile 2023, decreto n. 104).

Commento.

Le pronunce dianzi citate rivelano la tendenza del Consiglio di Stato ad applicare in modo estremamente rigido le disposizioni di cui al decreto del Presidente del 22 dicembre 2016 in tema di limiti dimensionali degli atti processuali, laddove la sanzione dell’inammissibilità del ricorso dinanzi al giudice amministrativo rischia, talvolta, di

determinare una potenziale frustrazione del diritto di tutela giurisdizionale, in nome del principio di sinteticità, molto spesso inconciliabile con la fisiologica complessità delle questioni che il G.A. è chiamato a conoscere.

Proprio in tale prospettiva, il Presidente Maruotti, nella relazione sull'attività della giustizia amministrativa formulata in occasione dell'inaugurazione dell'anno giudiziario 2024, ha sottolineato la necessità di modifica della predetta disciplina che, di fatti, è attualmente in fase di definizione, anche per impulso della nostra Unione.

In particolare, le parole del Presidente evidenziano la forte necessità di evitare per gli avvocati e per le parti in causa, in caso di violazione delle regole sulla sinteticità, sanzioni processuali che incidano sull'esito del giudizio, prediligendo misure dissuasive di natura pecuniaria alla ben più incisiva penalità dell'inammissibilità.

In questo senso, si auspica un'inversione di tendenza da parte della giurisprudenza amministrativa che possa far fronte ad un potenziale, nonché pericoloso, arretramento di tutela in nome di una speditezza del processo amministrativo che deve sempre accompagnarsi all'integrale rispetto delle garanzie di difesa.

- **T.A.R. Lazio, Roma, Sez. III, 23 gennaio 2024, n. 1279, in “Decisioni e Pareri”, www.giustizia-amministrativa.it**

“AVVOCATO, IL DIRITTO LO LASCI A NOI!”

Negli ultimi mesi, all'indomani della discussa sentenza del Consiglio di Stato n. 8928 del 13 ottobre 2023, si è rinverdito il dibattito sulla annosa (per noi Avvocati, si intende) questione della sinteticità degli atti e dei limiti dimensionali, principio fondamentale del processo amministrativo.

Un processo che, grazie alla propria snellezza e rapidità ha ispirato le più recenti riforme, come la cd. riforma Cartabia, che ha infatti introdotto anche nel processo civile il principio di “*Chiarezza e sinteticità degli atti*” a mente del quale “*Tutti gli atti del processo sono redatti in modo chiaro e sintetico*” (art. 121 c.p.c.).

La *ratio* sottesa a tale dovere (rivolto alle sole parti del processo, che rischiano pesanti sanzioni) è chiaramente quella di garantire, tramite la riduzione della dimensione degli atti, la ragionevole durata dei processi e di favorire la leale collaborazione tra parti e giudice.

È forse alla luce di tale ultimo principio che andrebbe letta la sentenza n. 1279 del 23 gennaio scorso, con cui la terza sezione del TAR Lazio ha respinto il ricorso, integrato da ben sei atti di motivi aggiunti, presentato dal Comune di Piombino, condannando l'Amministrazione alle spese di giudizio, per un totale di 90 mila euro.

Il noto caso, diffusamente trattato dalla stampa nazionale, ha ad oggetto l'ormeggio nel porto di Piombino della Golar Tundra, la nave rigassificatrice acquistata dalla Snam per conto del Ministero della Transizione Ecologica al fine di diversificare le fonti di approvvigionamento nazionale di gas. Senza volersi addentrare nel merito della complessa questione, è sufficiente

evidenziare che il giudizio ha coinvolto un gran numero di istituzioni pubbliche e di società private, che hanno dovuto confrontarsi sul delicato equilibrio tra sviluppo industriale, interessi economici pubblici e privati, sicurezza pubblica e protezione ambientale. Le questioni al vaglio del giudice amministrativo erano inevitabilmente di spiccato tecnicismo, non solo giuridico.

Per averne conferma è sufficiente leggere la sentenza “fiume”, di oltre duecento pagine: solo il corposo elenco degli atti impugnati occupa una decina facciate, i motivi della decisione sono articolati in ben 65 paragrafi.

Nonostante ciò, il Collegio non si è astenuto dal censurare la condotta del ricorrente, per aver – a suo dire – violato i principi di sinteticità e chiarezza.

Del seguente tenore è la sentenza: <<*in relazione alla struttura redazionale dei motivi di alcuni atti di gravame, spesso ripetitivi e aventi una struttura logica frammentaria, nonché una formulazione a tratti eccessivamente tecnicistica, in quanto meramente riproduttiva di ampi passi di studi e di perizie redatti da consulenti di parte, senza alcuno sforzo di sintesi e di semplificazione, nonché di chiarificazione finanche dei termini e del lessico specialistici*>>.

In conclusione, viene poi aggiunto <<*Ora, il Collegio è cosciente che la violazione delle predette regole e dei predetti principi comporta, secondo l'interpretazione del Consiglio di Stato (cfr. ex multis Cons. St., V, n. 2190/2018) la degradazione della parte eccedentaria dell'atto “a contenuto che il giudice ha la mera facoltà di esaminare”, in coerenza con il tenore del quinto comma dell'articolo 13-ter delle disposizioni di attuazione del cod.proc.amm.*

Nondimeno, il Collegio procederà ugualmente all'esame di tutti i motivi di ricorso, tenuto conto della rilevanza degli interessi coinvolti nella vicenda e del fatto che le controparti processuali si sono comunque difese su tutte le censure dedotte negli atti di gravame. Peraltro, della violazione del principio di sinteticità degli atti processuali terrà debito conto ai fini della regolazione delle spese di lite>>.

In sostanza: il Collegio sottolinea la complessità della controversia e la “*rilevanza degli interessi coinvolti nella vicenda*”; dà atto che nonostante il tecnicismo e l'ampiezza dei motivi aggiunti “*le controparti processuali si sono comunque difese su tutte le censure dedotte negli atti di gravame*”; specifica poi che ha inteso scrutinare ogni parte del ricorso, compresa quella eccedentaria “*in coerenza con il tenore del quinto comma dell'articolo 13-ter delle disposizioni di attuazione del cod.proc.amm.*”.

E cionondimeno, evitata la scure della inammissibilità, la violazione del canone di sinteticità è costata al Comune ricorrente (*rectius*, ai contribuenti) la pesante condanna alle spese di giudizio, nella misura di trentamila per ciascuna delle tre Amministrazioni resistenti.

Ebbene, occorre evidenziare che il Consiglio di Stato ha più volte precisato che l'essenza della sinteticità, prescritta dal codice di rito, non risiede nel numero delle pagine o delle righe in ogni pagina, ma nella proporzione tra la molteplicità e la complessità delle questioni dibattute e l'ampiezza dell'atto che le veicola, in quanto la sinteticità è “un concetto di relazione, che esprime una corretta proporzione tra due grandezze, la mole, da un lato, delle questioni da esaminare e, dall'altro, la consistenza

dell'atto - ricorso, memoria o, infine, sentenza - chiamato ad esaminarle" (Cons. St., sez. III, 12 giugno 2015, n. 2900) ed è sul piano processuale un bene-mezzo, un valore strumentale rispetto al fine ultimo, e al valore superiore, della chiarezza e della intelligibilità della decisione nel suo percorso motivazionale." (Consiglio di Stato sez. III, 20/10/2021, n. 7045).

La sinteticità e la chiarezza, secondo questa prospettiva, non possono essere considerati parametri assoluti, da valutare alla stregua dei soli limiti imposti dal Decreto del 22 dicembre 2016.

Tali canoni devono essere valutati alla luce della complessità e della ampiezza delle questioni che le parti prima, e il giudice poi, sono chiamate ad esaminare.

E se dinanzi ad una controversia tecnicamente delicata e complessa, la stessa sentenza supera di gran lunga la consueta mole dei provvedimenti, è lecito chiedersi quanto sia opportuno l'aspro giudizio del Collegio sulle tecniche redazionali del ricorrente, poi condannato ad una vera e propria pena esemplare.

Se il dovere della chiarezza e della sintesi, nell'attuale quadro normativo, è rivolto unilateralmente alle parti, il principio di leale collaborazione, cui tale dovere è ispirato, deve invece improntare la condotta di tutti, anche del giudice.

Un'ultima considerazione, del tutto personale.

C'è un invito che talvolta il Magistrato in udienza rivolge all'Avvocato che discute la propria causa: "*Avvocato, abbiamo letto tutto. Il diritto lo lasci a noi*".

La consuetudine di interrompere il difensore, di invitarlo alla sintesi e di non ribadire quanto già scritto, è ormai così radicata nelle aule della giustizia amministrativa che sovente è lo stesso Avvocato che avverte la necessità di promettere al Collegio, prima della discussione, che la sua esposizione sarà breve.

E se il difensore ribadisce le ragioni di diritto che sostengono la propria posizione, è probabile che venga interrotto, perché il Collegio *conosce già*.